

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 495}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati IANNIELLO e GAVA

Presentata il 14 luglio 1972

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 444,
istitutiva della scuola materna statale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legge istitutiva della scuola materna statale n. 444 del 18 marzo 1968, ha permesso allo Stato di istituire e di organizzare, con la collaborazione dei comuni, in tutte le province un numero rilevante di sezioni di scuola materna, numero che, secondo un preciso piano, aumenterà sempre più negli anni futuri.

Pertanto, con la istituzione di detta scuola, a centinaia di famiglie è stato consentito di iscrivere i propri bambini per la prima volta alla scuola materna statale, possibilità questa che ha tutt'ora le sue ripercussioni, soprattutto, in favore di quei ceti popolari che non possono beneficiare di scuole più selettive.

Il funzionamento di queste scuole dal 1968 a tutt'oggi ha dato ancora la possibilità a circa 3.000 maestri di scuola materna non di ruolo e a 2.000 assistenti, di poter iniziare la loro attività, anche allo scopo di trovare una definitiva sistemazione nell'amministrazione dello Stato.

In questa prima attuazione della scuola materna statale, un riconoscimento deve essere fatto alle maestre non di ruolo, nonché alle assistenti che, con sacrificio, responsabilità e consapevolezza del compito loro affidato, hanno offerto l'occasione di essere apprezzate per il lavoro che svolgono con volontà e abnegazione, in condizioni non sempre facili.

Ed è proprio nello spirito di questo riconoscimento che riteniamo sottoporre al vostro giudizio una proposta di legge che vuole significare atto di giustizia del lavoro svolto e non privilegio trattandosi di personale che, dopo aver servito lo Stato, non può e non deve ritornare allo stato di disoccupazione.

Del resto, in questi ultimi tempi, molti provvedimenti, sia della scuola di ogni ordine e grado, sia della scuola elementare, si sono ispirati a criteri umani e sociali, assicurando con apposite leggi il posto di lavoro a tutti i docenti, comunque in servizio, con nomina a tempo indeterminato senza restrizione di periodi.

Orbene, alle insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali e alle assistenti, a parere nostro, deve essere riservato lo stesso trattamento degli insegnanti delle scuole medie ed elementari, proprio, per evitare trattamenti differenziati, che, a volte, mortificano e preoccupano coloro che, dopo anni di servizio, devono sottoporsi a regolari prove di esami di concorso.

Le stesse osservazioni devono ritenersi valide per le assistenti di scuola materna statale, alle quali, a differenza delle maestre, viene conferito l'incarico annualmente. Di conseguenza ci troviamo di fronte a due diversi provvedimenti per lo stesso servizio.

In merito, poi, all'orario di servizio giornaliero che devono osservare le maestre e le

assistenti, va fatto presente che le 7 ore di servizio, previste dalla legge istitutiva, sembrano eccessive, considerata la particolare natura del lavoro che il personale insegnante e assistente deve svolgere in classi di 30 bambini (minimo), i quali per la loro costituzione fisica non possono sopportare una disciplina scolastica, anche se lieve, ovvero una disciplina di classe per 7 ore consecutive. Pertanto, si propone la riduzione di tale

servizio a 5 ore, anche nell'interesse dei bambini, con sostituzione del personale insegnante dopo le 5 ore.

Onorevoli colleghi, questa proposta di legge, vuole significare, non solo un atto di giustizia e di riconoscimento verso le maestre di scuola materna statale, tutt'ora in servizio, e verso le assistenti, ma anche una necessità per rendere più efficiente questo importante e fondamentale servizio sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« L'orario giornaliero delle scuole materne statali è di ore 5. Sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali e prolungati fino a 7 ore con sostituzione del personale insegnante dopo le prime 5 ore ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge, e per una volta soltanto, le insegnanti non di ruolo, che, alla data di pubblicazione della presente legge, sono in servizio nella scuola materna statale con incarico a tempo indeterminato, vengono assunte in ruolo, mediante concorso speciale per titoli ed esame colloquio con graduatoria provinciale ad esaurimento ».

ART. 3.

All'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è aggiunto il seguente comma:

« Nella prima attuazione della presente legge e per una volta soltanto, le assistenti che, alla data di approvazione della presente legge, abbiano almeno un anno di servizio nella scuola materna statale, sono nominate a tempo indeterminato e, dopo il conseguimento di un attestato di frequenza con profitto di apposito corso, istituito e gestito dal Ministero della pubblica istruzione, vengono immesse in ruolo a seguito di apposita graduatoria ad esaurimento ».